

**LE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO:
i chiarimenti del Ministero dell'Interno**
Grazia Benini

Il Ministero dell'Interno, in data 8 febbraio 2018, ha emanato la Circolare n. 1/2018 avente quale oggetto: Legge 22 dicembre 2017, n. 219 "*Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento*"- prime indicazioni operative.

Il Ministero prende in considerazione i primi dubbi operativi espressi dagli ufficiali dello stato civile, chiamati in causa dall'articolo 4 della citata legge quale figura competente, unitamente al Notaio, al ricevimento delle dichiarazioni di volontà da parte dei cittadini residenti:

- 1) le DAT dovranno essere consegnate PERSONALMENTE dal disponente residente e dovranno recare la firma autografa. Viene esclusa in tal modo la possibilità di ricevere la dichiarazione attraverso la figura di un delegato o attraverso mezzi informatici.
- 2) l'ufficiale dello stato civile in alcun modo deve entrare nel merito di quanto dichiarato né partecipare in alcun modo alla redazione della dichiarazione: compito dell'ufficiale dello stato civile sarà unicamente limitato alla verifica delle generalità del soggetto ed al ricevimento della dichiarazione.
- 3) all'atto della consegna l'ufficiale dello stato civile fornirà al disponente formale ricevuta con l'indicazione dei dati anagrafici dello stesso, data, firma e timbro dell'ufficiale. Tale ricevuta, della quale si propone in calce un fac simile, potrà essere apposta anche su una copia della DAT da restituire al disponente.
- 4) non sarà istituito alcun registro dello stato civile, ma le DAT ricevute saranno oggetto di una mera registrazione cronologica e conservate nel rispetto ai principi di riservatezza dei dati personali di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Il Ministero dell'Interno segnala l'importanza di assicurare il costante raccordo organizzativo con il corrispettivo ufficio anagrafe, soprattutto nelle ipotesi di cambio di residenza, per la corretta trattazione delle fattispecie riguardanti quei disponenti che migrati da altri comuni consegnino al nuovo comune nuove DAT, modificative di precedenti o revoche delle stesse.

Non si comprende affatto in questo passaggio il significato di questo raccordo organizzativo tra ufficio stato civile ed ufficio anagrafe: sarà ritengo in questa fase onere del cittadino "*consegnare*" nel nuovo comune di residenza nuove Dat e rappresentare le sue necessità. Capiremo in futuro come gestire i cambi di residenza dei disponenti.

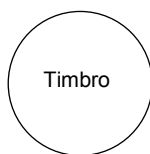
La Circolare termina con l'indicazione dell'emanazione in futuro di un decreto concertato con il Ministero della Salute nel quale si entrerà nel merito delle modalità di trasmissione delle DAT alle strutture sanitarie. Per ora attendiamo.

Comune di (Prov.)

DICHIARAZIONE ANTICIPATA DI TRATTAMENTO (DAT)
RICEVUTA DI CONSEGNA n. del

Io sottoscritto ufficiale dello Stato Civile del Comune di
ricevo personalmente da:
nat..... a il
residente in questo Comune, in
identificato con:
le disposizioni anticipate di trattamento (DAT) di cui all'art. 4 della legge 22 dicembre 2017, n. 219.

Lì,,



L'ufficiale dello stato civile

.....